



SENT. N. 92/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr.

Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al nr. **24535** del Registro di Segreteria,
promosso dal:

- sig. **E.E.G.**, nato a *omissis*, in data

omissis (c.f. *omissis*), residente a *omissis*,

in Via *omissis*, rappresentato e difeso, giusta procura agli

atti, dall'Avv. Santino SPINA (c.f. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo,

con studio sito in Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A, il quale riferisce di

volere ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento al

seguente indirizzo di posta elettronica certificata, PEC

santinospina@pecavvpa.it, o al seguente numero di fax: 091/204869,

ricorso proposto avverso:

I'N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante *pro-tempore*, con cod.fisc. 8007870587 e sede legale in Roma,

via Ciriaco De Mita n. 21, e con sede territorialmente competente in persona del

Dirigente *pro-tempore*, sita in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 3, per

conseguire l'accertamento:

- del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. 17794999, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973, e per la dichiarazione del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'importo della pensione, dovuta al ricorrente medesimo, con ricalcolo sulla base dell'aliquota, prevista dall'art. 54 DPR n. 1092/1973, come interpretata e precisata dalle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e, per l'effetto, con condanna dell'INPS alla corresponsione della pensione, così adeguata, ed alla conseguente corresponsione delle differenze pensionistiche dovute, oltre interessi legali e rivalutazione, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

Uditi, nella pubblica Udienza del 17 giugno 2026, il relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, l'Avvocato Battistina PIRODDI, per il ricorrente, giusta delega, nonchè l'Avvocato Franca BORLA per l'INPS, giusta procura generale alle liti;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453, convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 17 gennaio 1984 al 31 dicembre 2018, data del suo collocamento in pensione, è, ad oggi, titolare della pensione n. 17794999, calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Torino dal 31 dicembre 2018.

Il ricorrente, alla data del 31.12.1995, aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 16 anni e 5 mesi (giusta documentazione agli atti), vantando un sistema pensionistico, elaborato con il sistema di calcolo misto.

Il ricorrente lamenta, in questa sede, attraverso il ricorso giurisdizionale all'esame, che l'INPS abbia determinato la liquidazione della pensione, applicando l'aliquota prevista dall'art. 44, del D.P.R. n. 1092/1973, anziché quella prevista dall'art. 54, del medesimo D.P.R., come invece - a parere del ricorrente - si sarebbe dovuto fare, in relazione alla posizione del medesimo, e richiama giurisprudenza favorevole (v., Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 279/2024).

La richiesta, inoltrata in data 15 settembre 2025, tramite il difensore alla direzione provinciale territorialmente competente dell'Inps, non ha trovato, tuttavia, risposta da parte della adita Direzione Provinciale.

Pertanto, il ricorrente richiede, con il presente ricorso giurisdizionale, l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione, come sopra precisato, con conseguente diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'INPS si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 4 giugno 2026.

Con la detta memoria l'ente previdenziale ha chiesto, in relazione alla richiesta di riliquidazione della pensione con applicazione del coefficiente di cui all'art.

54 D.P.R. n. 1092/1973, una declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Ciò per aver l'ente previdenziale provveduto alla richiesta riliquidazione.

Nel contempo, l'Inps ha riferito che il pagamento degli arretrati e degli interessi avverrà "verso fine anno in corso/inizio del prossimo anno" (v., memoria Inps).

All'udienza del 17 giugno 2026, al termine della discussione, la difesa del ricorrente ha richiamato le note difensive e le conclusioni rassegnate per iscritto.

L'INPS ha richiamato gli atti e le conclusioni, negli stessi atti scritti, rassegnate in relazione alle pretese avanzate dal ricorrente.

La causa è stata decisa ed è stata data lettura del relativo dispositivo, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, in relazione alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata dalla difesa dell'Inps in ordine alla domanda all'esame, richiesta cui non si è associata la difesa del ricorrente, occorre precisare che in memoria di costituzione l'INPS ha dedotto e allegato di avere proceduto alla rideterminazione della pensione ma, nel contempo, ha riferito che il pagamento degli arretrati e degli interessi, a titolo di rideterminazione, avverrà solo unitamente al pagamento dei ratei di fine anno.

Nel contempo, non risulta perfezionato agli atti alcun accordo delle parti circa la regolazione delle spese.

Tanto premesso, il Giudice osserva che, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in

quanto allo stato non perfezionata.

Infatti, giusta l'insegnamento del giudice di legittimità: "La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito" (v., ex multis, Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno, pur avendo l'INPS, nella memoria di costituzione, comunicato l'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico, con riferimento alla domanda all'esame, la corresponsione del dovuto non risulta, allo stato, ancora perfezionata, essendo previsto il pagamento degli arretrati in data successiva alla celebrazione dell'odierna udienza né risulta formalizzato alcun accordo tra le parti in punto determinazione delle spese di giudizio.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Nel merito, *thema decidendum* concerne l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, tenendo conto, in particolare, della non appartenenza del ricorrente a forze militari, essendo il Corpo di Polizia di Stato smilitarizzato con la legge 121/1981.

Ciò premesso, la presente controversia concerne, in particolare, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione, con riferimento alle quote A e B, calcolate con il sistema retributivo, mediante

l'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54 del TU 1092/1973.

Giova premettere che, mentre per il personale militare, la questione è stata definita dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con le sentenze n. 1 e n. 12 del 2021, la cui efficacia nomofilattica si rinviene nell'articolo 117 c.g.c. e nell'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge n. 453 del 15 novembre 1993, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, successivamente, il legislatore è intervenuto, con l'articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021, per estendere gli effetti favorevoli di tali sentenze anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile, in considerazione della "specificità" delle funzioni, che accomuna il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, ossia "di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti", di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Tale disciplina ha, quindi, disposto che "Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

Al riguardo, ritiene questo Giudice di aderire all'interpretazione, autorevolmente fornita dalla II Sezione d'Appello di questa Corte (sentenza n. 41 del 9 febbraio 2022), in merito alla portata applicativa di tale norma, alla cui

motivazione si fa espresso richiamo per ragioni di economia processuale (art. 17 disp. att. c.g.c.).

In buona sostanza, interrogandosi sulla possibile portata retroattiva della norma, tendenzialmente da escludere sulla base del dato letterale (cfr. i riferimenti “al personale delle Forze di Polizia” e alla “pensione da liquidare”), la Corte ha, condivisibilmente, adottato una soluzione di compromesso, richiamando il principio della retroattività temperata ed affermando che “l’esigenza di evitare disparità di trattamento deve, dunque, contemperarsi con un bene-interesse di rango costituzionale, di equilibrio dei bilanci (artt. 81, 117 e 119 Cost.)” e che, pertanto, “l’unica soluzione idonea a offrire un compromesso compatibile con il delineato assetto costituzionale (e a risolvere l’antinomia sopra indicata) è, conclusivamente, quella di ritenere che la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici in esame, sulla base del “nuovo” coefficiente annuo del 2,44%, non possa che spiegare i suoi effetti sui ratei da liquidare a decorrere dal 1.01.2022”.

Aderendo, pertanto, alle motivazioni della richiamata decisione della Sezione Centrale d’Appello (cfr., anche nel medesimo senso, Sez. Giurisdiz. Piemonte, *ex multis*, nn. 168/2022, 172/2022, 194/2022), anche al fine di sgombrare ogni dubbio in merito alla decorrenza degli arretrati, deve, quindi, essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario, con applicazione dell’aliquota di rendimento annuo pari al 2,44%, per ciascuno degli anni, maturati fino al 31.12.1995, con riconoscimento, tuttavia, limitato ai ratei a decorrere dall’1.01.2022.

Ne consegue la condanna dell’Inps al pagamento degli arretrati, spettanti sui ratei, a partire dall’1.1.2022, maggiorati di interessi legali e, nei limiti

dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.

Pertanto, nei suddetti termini, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Si condanna l'INPS alla corresponsione di quanto per l'effetto dovuto ad adeguamento del trattamento corrente, oltre agli arretrati maturati.

Sui maggiori ratei spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo.

Per il principio di soccombenza l'INPS deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale del ricorso,

DICHIARA

il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44 per cento, per ciascuno degli anni maturati fino al 31/12/1995, con riconoscimento del trattamento sui ratei a partire dall'1/1/2022,

CONDANNA

l'INPS al pagamento degli arretrati, spettanti sui ratei a partire dall'1/1/2022, maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziato, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo indici ISTAT.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 900,00 (novecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 17 giugno 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Il Funzionario Renzo PIASCO

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 26 giugno 2026

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI
Il Funzionario Renzo PIASCO
Firmato digitalmente